



Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni, e, in particolare, l'articolo 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/02/2021), con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", e, in particolare, l'articolo 2 (Ministero della transizione ecologica), l'articolo 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e l'articolo 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 54 del 04/03/2021) con il quale il professor Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

VISTO l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;

VISTO il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

VISTO il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

VISTA l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione denominata "A.S.T.R.AMBIENTE - Associazione Scientifica per la Tutela delle Risorse dell'Ambiente", datata 23 dicembre 2019 acquisita in data 21 gennaio 2020 al prot.2867/MATTM, tesa ad ottenere l'individuazione quale Associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;

VISTA la nota prot.65433/MATTM del 21 agosto 2020, con la quale il Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione ha richiesto, all'Associazione istante, di far pervenire documentazione integrativa relativamente ad alcune criticità riscontrate sia in ordine al requisito relativo ad un ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, che al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'Associazione ha dichiarato presenza;

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell'Associazione "A.S.T.R.AMBIENTE - Associazione Scientifica per la Tutela delle Risorse dell'Ambiente", alla citata nota del 21 agosto 2020;

VISTA la nota prot. n.100445/MATTM del 02/12/2020, con la quale il Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'articolo 10 - bis della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all'individuazione di cui al citato articolo 13, dando facoltà all'Associazione di presentare una documentazione esplicativa, non risultando di fatto superate le criticità riferite sia al requisito relativo ad un ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, che al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno le medesime cinque regioni;

CONSIDERATO il mancato riscontro, da parte dell'Associazione "A.S.T.R.AMBIENTE - Associazione Scientifica per la Tutela delle Risorse dell'Ambiente" alla suddetta comunicazione ai sensi dell'articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990;

CONSIDERATE, in particolare, le motivazioni a supporto della ritenuta insussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'individuazione dell' "A.S.T.R.AMBIENTE - Associazione Scientifica per la Tutela delle Risorse dell'Ambiente" ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 349/86, inerenti sia al requisito relativo ad un ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, sia al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'Associazione ha dichiarato presenza, così come comunicate alla medesima Associazione con la richiamata nota prot. n. 100445/MATTM del 02/12/2020 del Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione e qui di seguito riportate:

“ • Art. 10 – Soci Juniores “Sono studenti di discipline ambientali, scientifiche, commerciali e tecnologiche. La quota associativa è pari al 10% di quella ordinaria...” non risulta chiaramente definita l'età anagrafica degli associati definiti “studenti”. Relativamente a ciò, si potrebbero profilare diverse criticità a seconda che siano minori o maggiori di età. Nel caso, ad esempio, si trattasse di studenti esclusivamente universitari e quindi maggiorenni, i loro diritti e i loro doveri devono essere equivalenti a tutti gli effetti a quelli degli altri associati, al fine di un'effettiva dialettica democratica all'interno dell'associazione. Nel caso in cui, invece, nella categoria Juniores rientrassero solo soci minorenni, lo statuto dovrebbe quantomeno prevedere un riferimento a chi ne detiene la potestà

genitoriale. La minore età non può costituire una valida causa di eccezione alla regola della struttura democratica. Come è noto il minore può manifestare la volontà di affiliarsi ad un'associazione, ciò rientra nel novero delle libertà fondamentali della persona garantite dalla Costituzione italiana, però non può auto-rappresentarsi in quanto dal punto di vista giuridico non dispone di "capacità di agire". Di conseguenza, nel caso in cui in questa categoria rientrassero soci minorenni, sembrerebbe opportuno definire chiaramente, nelle norme statutarie, che la domanda di ammissione all'associazione di un minore sia firmata dai genitori, con l'accortezza per l'associazione di individuare la potestà congiunta o disgiunta in caso di separazione o divorzio. Ciò perché l'esercizio di diritti del minore sia sempre armonizzato con le legittime interferenze di chi esercita la potestà e quindi ha una particolare funzione giuridica di protezione, educazione o vigilanza sul minore stesso.

• Art.11 – Decadenza - *“L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta di due soci fondatori o promotori... quando non si partecipa alla vita associativa senza giustificati motivi...”*. L'art.24 del c.c. stabilisce che l'esclusione di un associato, può essere *“deliberata dall'assemblea”* non dal Consiglio direttivo, e solo per gravi motivi. Tipicamente, tale norma, applicabile anche alle associazioni non riconosciute, include tra i gravi motivi l'inosservanza di determinati obblighi statutari, come il mancato pagamento del contributo associativo. Il provvedimento di esclusione adottato, invece, in assenza di motivazioni gravi e tangibili, quali ad esempio *“quando non si partecipa alla vita associativa senza giustificati motivi”* potrebbe porsi in contrasto con i principi di correttezza, di parità di trattamento ed uguaglianza dei soci, di rispetto della loro dignità e della libertà di associazione, principi questi su cui si devono improntare la vita dell'associazione e l'operato dei suoi organi, secondo la Costituzione e le leggi dello Stato, nonché secondo le regole interne date dagli associati medesimi. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15784 del 29 luglio 2016). Inoltre, si evidenzia, che si potrebbe configurare la mancanza di un'effettiva dialettica democratica, allorché, la richiesta di esclusione di un socio possa essere proposta solamente da una particolare categoria di soci, in questo caso quella definita dei *fondatori o promotori*, escludendo tutti gli altri associati da questo tipo di “segnalazioni”.

• Art.13 – *“il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ... è eletto dal Consiglio Direttivo ...”* così come formulato non risulta chiaro se il Presidente è scelto tra i rappresentanti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, cioè tra i soci ordinari (art.15), o se è eletto dal Consiglio a sua discrezione, magari tra i membri di diritto (soci fondatori e/o promotori). Si evidenzia, anche in questo caso, che la mancanza di una effettiva dialettica democratica all'interno di un Ente può costituire il sintomo evidente della mancanza stessa di un organismo genuinamente associativo, laddove la composizione degli organi di amministrazione e la determinazione delle strategie di azione non risultino diretta espressione della volontà di tutti gli iscritti.

• Art.15 – *“Il Consiglio Direttivo ... è composto da 7 a 13 membri. Ne fanno parte i soci fondatori e/o promotori nonché i soci ordinari da almeno due anni eletti dall'Assemblea. Tutti restano in carica due anni e possono essere rieletti una o più volte con le modalità stabilite dal regolamento. I soci onorari e sostenitori possono partecipare alle sue sedute, senza possibilità di voto, quando ciò sia richiesto dal Presidente per particolari questioni...”* non essendo stato specificato il numero esatto dei soci fondatori e/o promotori membri di diritto, ed il numero dei soci ordinari eletti dall'Assemblea, si potrebbe configurare l'evenienza che le decisioni prese da tale Organo vengano deliberate da una maggioranza di fatto poco rappresentativa della base sociale. Oltre a ciò, anche in questo caso, sembrerebbe venir meno l'effettiva dialettica democratica che deve obbligatoriamente caratterizzare gli Enti di tipo associativo, non dando la possibilità di elettorato passivo ai soci appartenenti a tutte le categorie previste. Inoltre, si rappresenta la mancanza agli atti del richiamato Regolamento.

Si sottolinea, infine, una discrepanza tra quanto definito nello statuto associativo ed il verbale del Consiglio Direttivo inoltrato, relativamente al numero dei suoi componenti. Nel verbale agli atti,

infatti, l'Organo collegiale risulta composto da soli 5 membri e non "da 7 a 13 membri" così come definito nell'articolo in esame.

- Art.19 – Assemblea dei Soci "L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente almeno due volte l'anno... L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto...". Tale disposizione non collima con quanto disposto dall'art.20 del c.c. "L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati..."

- Art. 21 – "Possono partecipare all'assemblea tutti i soci che hanno diritto al voto i soci fondatori e promotori, gli ordinari e i sostenitori" il presente statuto, all'art.5, definisce cinque categorie di soci: Fondatori e promotori, Ordinari, Onorari, Sostenitori e Juniores. La mancata attribuzione del diritto di voto ad una o più categorie di soci, in questo caso Juniores ed Onorari, configurerebbe la mancanza di un'effettiva dialettica democratica, non dando la possibilità a tutti gli associati di esprimere liberamente il proprio voto. A tal riguardo il Parere dell'Avvocatura dello Stato del 2011 dispone quali siano le condizioni essenziali da ricercare all'interno delle norme statutarie, indicando tra l'altro "...l'attribuzione ai soci del diritto di voto nelle Assemblee deliberative, indipendentemente dalla circostanza che essi appartengano a categorie distinte...";

- Art. 24 – "...lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dai 2/3 dei soci aventi diritto al voto ..." tale disposizione non collima con quanto disposto dall'art.20 del c.c. "Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati";

- assenza della riserva di un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile, secondo il principio dell'equilibrio di genere, in ossequio al principio costituzionale (art.51 Cost.) dell'uguaglianza di genere di cui al "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", D. Lgs. 198/2006; anche in coerenza con quanto precisato nel parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011 (consultabile sul sito istituzionale del Ministero, punto 4 lett. D).

Inoltre, in riferimento all'azione di tutela ambientale svolta da codesta Associazione nel triennio precedente l'istanza, si evidenzia che dalla documentazione in possesso dell'Amministrazione è stato possibile riscontrare attività continuativa, nel triennio di riferimento, esclusivamente in due regioni, in luogo delle cinque richieste dalla normativa di riferimento, nello specifico: Campania e Lombardia. Relativamente, invece, alla prescritta documentazione atta a comprovare l'attività di protezione ambientale presumibilmente svolta, la medesima è risultata di scarsissima entità ed inadeguata nella sostanza alla richiesta. ";

CONSIDERATO che non sono pervenute da parte dell'Associazione "A.S.T.R.AMBIENTE - Associazione Scientifica per la Tutela delle Risorse dell'Ambiente" argomentazioni rispetto ai predetti motivi ostativi;

CONSIDERATO che costituisce un onere a carico dell'Associazione richiedente il riconoscimento corredare l'istanza con una congrua e idonea documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta;

TENUTO CONTO che la normativa vigente richiede, tra gli altri, come criteri fondamentali per l'individuazione di un'Associazione di protezione ambientale, la presenza "in almeno cinque regioni" ed un'attività di protezione ambientale di cui sia riscontrabile la "continuità e rilevanza esterna" in almeno le medesime cinque regioni in cui viene dichiarata presenza, nel triennio precedente la data di presentazione dell'istanza;

CONSIDERATO che il riconoscimento ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 è riservato alle sole associazioni che rispecchino fedelmente i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e che le difformità tra lo Statuto ed il codice civile sono ritenute vizi di natura sostanziale obbligando l'Associazione richiedente ad apportare le relative modifiche statutarie, pena il rigetto dell'istanza;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato articolo 13 della legge n. 349 del 1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

VISTA la proposta prot. n. 4173 del 18 gennaio 2021 del Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione del Ministero, con cui si esprime parere contrario all'individuazione dell'Associazione denominata "*A.S.T.R.AMBIENTE - Associazione Scientifica per la Tutela delle Risorse dell'Ambiente*" tra quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n.349 del 1986;

VISTA la comunicazione prot. n. 37550 del 13 aprile 2021 del Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione del Ministero, concernente, tra l'altro, la proposta di reiezione dell'istanza di individuazione dell'Associazione denominata "*A.S.T.R.AMBIENTE - Associazione Scientifica per la Tutela delle Risorse dell'Ambiente*" tra quelle riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;


RITENUTO, pertanto, di procedere alla reiezione dell'istanza di individuazione di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, presentata dall'associazione denominata "*A.S.T.R.AMBIENTE - Associazione Scientifica per la Tutela delle Risorse dell'Ambiente*";

DECRETA

Articolo 1

(Reiezione istanza di individuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n.349/86)

1. Per le motivazioni espone in premessa, che si intendono qui richiamate, è respinta l'istanza di individuazione di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, presentata in data 23 dicembre 2019 (prot. 2867 del 21 gennaio 2020) dall'associazione denominata "*A.S.T.R.AMBIENTE - Associazione Scientifica per la Tutela delle Risorse dell'Ambiente*", con sede legale a Mercato San Severino (SA) in Via Cimitero n.23 - C.F.96275420584.
2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.
3. Il presente decreto sarà trasmesso all'Associazione denominata "*A.S.T.R.AMBIENTE - Associazione Scientifica per la Tutela delle Risorse dell'Ambiente*" a cura della Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.


Roberto Cingolani